

STATUTO

CONSORZIO SOCIALE GOEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIDERNO RC CORSO GARIBALDI
177

Numero REA: RC - 155654

Codice fiscale: 02228660805

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
"CONSORZIO SOCIALE GOEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Siderno un consorzio sociale costituito in forma di società consortile cooperativa sociale, denominata "**Consorzio Sociale GOEL - società cooperativa sociale**". Consorzio Sociale GOEL è espressione produttiva ed organizzativa di GOEL - Gruppo Cooperativo (da ora in avanti "GOEL"), e, pertanto, ne condivide valori e orientamenti.

Consorzio Sociale GOEL riconosce che "GOEL" è un marchio registrato di proprietà della Società "GOEL Cooperativa sociale". E' consapevole che l'uso della parola "GOEL" è possibile unicamente fintanto che il Consorzio rimarrà espressione organizzativa di GOEL - Gruppo Cooperativo.

Pertanto, in caso di scioglimento o di fuoriuscita da GOEL - Gruppo Cooperativo, o semplicemente in caso di semplice richiesta da parte della proprietaria del marchio, il Consorzio fin d'ora si impegna ad eliminare la parola "GOEL" dalla propria ragione sociale e non utilizzarla più, salvo espressa autorizzazione.

Il Consorzio potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove, in Italia e all'estero.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dai soci.

Il consorzio sarà iscritto a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.

Art.2 - Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - Il Consorzio sociale a mutualità prevalente si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità;
- la solidarietà;
- l'associazionismo in genere e tra cooperative;
- il rispetto della persona;
- la priorità dell'uomo sul denaro;
- la democraticità interna ed esterna;
- l'indipendenza politica;
- la lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale delle persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana;
- l'impegno nella salvaguardia dei diritti umani.

Il Consorzio intende operare, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro o speculative, per contribuire a garantire il rafforzamento e la qualificazione economica, tecnica e sociale delle organizzazioni cooperativistiche, solidaristiche e non lucrative che, condividendone fini e metodi, ne diventino socie.

Il consorzio organizza la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese dei soci in modo da far conseguire agli stessi, nell'esercizio delle rispettive attività d'impresa, condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato e, più precisamente, i maggiori vantaggi economici possibili.

Il Consorzio organizza e coordina l'offerta e la qualità dei servizi e prodotti dei propri soci per consentire l'allargamento di mercato e l'ottenimento di incarichi, commesse e aggiudicazioni.

Il Consorzio, così come GOEL, ha lo scopo del cambiamento e del riscatto della Calabria avendo come criteri l'affermazione piena della libertà da poteri oppressivi e logiche clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, la pari dignità per tutti, il bene comune delle comunità locali e dei territori, la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non violenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione dell'umanità, la libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità, la libertà di concorrenza.

Il consorzio, insieme a GOEL, si adopererà per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto ciò ovvero opera all'insegna di uno o più dei seguenti disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo, clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato alle appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la precarietà, condizionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato.

Pur opponendosi, il consorzio, insieme a GOEL, intende salvaguardare sempre le singole persone che vanno in ogni caso tutelate nella loro dignità e nella possibilità reale di poter cambiare.

Inoltre il consorzio, così come GOEL, non intende "vincere", ma piuttosto "con-vincere", intendendo con ciò sia l'atteggiamento di perseguire la persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del "vincere-con", ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una vittoria per tutti, consentendo di "vincere insieme", e producendo il minor numero possibile di "sconfitti". I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che

non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono insieme.

Il Consorzio, insieme a GOEL, promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso costruita sul criterio di sussidiarietà verticale, in cui tutto ciò che può essere deciso ed operato dalla comunità territoriale più prossima non deve essere ad essa alienato, in cui la collettività che abita i territori è essa stessa lo Stato, in cui la rappresentanza politica è espressa e legittimata dal popolo solo nella misura in cui è al servizio della collettività e del bene comune, in cui la burocrazia e le istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso subordinati attraverso il sistema democratico.

Il Consorzio, insieme a GOEL, promuove l'"etica efficace", intendendo con ciò un'etica che ha come criterio fondante i suoi destinatari più deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza ed - in particolare - essa si misura sulla sua capacità di rimuovere da costoro le cause e gli effetti di questa condizione.

L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica è efficace se risolve i problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, società, politica, ambiente, imprenditoria, ecc. Per rendere l'etica efficace il consorzio, insieme a GOEL, persegue ogni forma di innovazione, ricerca e sviluppo orientati a tal fine. GOEL si struttura come comunità di persone, famiglie, gruppi e imprese che - pur operando in settori distinti - sono legati da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una comunità solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualità e reciprocità allargata, una comunità aperta, solidale al proprio interno ma anche all'esterno, che non condiziona la propria solidarietà all'appartenenza o alle alleanze.

Il Consorzio, così come GOEL, rispetta e riconosce ogni convinzione di fede purché sia non violenta e rispettosa delle altrui differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo percorso vi è una comunione di fede in Gesù di Nazareth e nel suo Vangelo.

Il Consorzio riconosce come suo scopo generale e prioritario quello di essere custode, promotore e garante della visione e dei valori contenuti nel presente articolo presso ogni persona, ente, impresa.

Parimenti il consorzio sarà garante nell'utilizzo coerente col presente articolo dei marchi ad essa affidati o da essa detenuti.

Il Consorzio ha anche come obiettivo il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art.4 - A tal fine il Consorzio si propone di:

a) gestire attività di formazione ed addestramento realizzate anche con l'ausilio dell'Ente Pubblico di ogni ordine e grado;

b) effettuare, sia direttamente che tramite i propri soci, iniziative di informazione e promozione della cooperazione sociale, sensibilizzando i cittadini e gli enti pubblici sui problemi delle persone svantaggiate ed emarginate;

c) svolgere attività di ricerca, informazione, sensibilizzazione e progettazione sulla cooperazione sociale e sulle politiche sociali;

d) svolgere attività di housing sociale e attività immobiliare sociale, acquisire e/o ristrutturare immobili, anche da concedere in uso a realtà consorziate e da gestire in loro favore, con particolare attenzione alle nuove esperienze; assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate; assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate; provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni;

e) svolgere attività di General Contracting a favore dei soci e anche tutte le attività previste e connesse con l'oggetto sociale dei propri soci, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

1) servizi di progettazione, assistenza, informazione, consulenza, tutoraggio, formazione, rendicontazione ad enti pubblici e privati, imprese, enti no profit, cooperative e loro consorzi, associazioni, di ogni ordine e grado nell'ambito sociale, sanitario, economico e socio-economico, nell'ambito dei fondi europei, dello sviluppo locale, dell'ambiente, della cooperazione internazionale, dell'avvio e del consolidamento imprenditoriale; servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di ogni genere e tipologia, anche residenziali, semi-residenziali, diurni, territoriali ed itineranti;

2) servizi nell'ambito delle tecnologie avanzate, dell'informatica ed elaborazione dati, servizi web, servizi

di networking e multimedia, attività di telelavoro in genere, ad enti, imprese e privati; servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti pubblici e privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fono registrazioni e trascrizioni per Enti pubblici e privati; servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;

3) commercializzazione dei prodotti o servizi dei propri associati;

4) educazione, istruzione e formazione professionale anche attraverso scuole di ogni ordine e grado, istituti di formazione superiore, istituti superiori scolastici, corsi universitari, master; corsi di formazione, anche di tipo professionale, scolastica e superiore, attività formative di vario genere, attività scolastiche e parascolastiche, attività pedagogiche ed educative;

5) ricerca sociale ed economica;

6) servizi di animazione sociale e del territorio;

7) organizzazione completa di convegni, manifestazioni, eventi pubblici, seminari, corsi ed incontri di ogni genere, compresi i servizi di ristorazione;

8) editoria, pubblicazioni varie, ivi compreso contenuti multimediali;

9) attività di sviluppo e cooperazione internazionale;

10) attività di consulenza, assistenza e realizzazione dell'inserimento lavorativo e sociale, attività di agenzia per il lavoro, nonché ogni altra attività nell'ambito delle politiche attive del lavoro, rivolta anche a persone svantaggiate;

11) attività ed iniziative culturali o artistiche in genere;

12) attività turistiche, servizi turistici, campi scuola, scambi interculturali, soggiorni studio, turismo sociale, ecologico, responsabile e sostenibile; gestione di centri e case vacanze, ostelli e strutture alberghiere, agenzie viaggi e turismo, tour-operator;

13) attività manifatturiere collegata a percorsi di inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate;

14) esercizio dei servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali; pulizia e manutenzione di strade, aree ed edifici pubblici e privati; gestione di impianti per il trattamento, lo smaltimento, la collocazione temporanea e definitiva dei rifiuti; pulizia delle caditoie stradali; derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; servizi di salvaguardia e tutela ambientale in genere; bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti; manutenzione del verde pubblico e privato; pulizie di scuole ed edifici pubblici e privati; interventi manutentivi su edifici pubblici e privati; deaffissione di manifesti; manutenzione degli impianti elettrici comunali; gestione e manutenzione di depuratori; attività di manutenzione cimiteriale; prevenzione e tutela dai pericoli del randagismo; lavori di facchinaggio per conto terzi; esecuzione di sgomberi, traslochi, imballaggi ed altri lavori simili; lavori idraulico-forestali, di sorveglianza, sistemazione del patrimonio boschivo, recupero ambientale, bonifica del territorio, prevenzione incendi boschivi; servizi di lavanderia, sanitarizzazione e igienizzazione;

15) attività di ristorazione di ogni tipo, catering, gestione di bar, mense, tavole calde, locali tipici, somministrazione di bevande ed alimenti; attività finalizzate alla promozione e degustazione di prodotti tipici e locali;

16) servizi di assistenza ed orientamento anche a domicilio, cura, sorveglianza, attività ludiche, educative e formative, assistenza domiciliare normale ed integrata, compagnia a domicilio o presso ospedale o casa di cura, attività terapeutiche, psicoterapiche, riabilitative e di fisioterapia, il tutto indirizzato - secondo il bisogno - a persone con handicap, bambini, giovani, persone con malattia e disagio mentale, anziani, immigrati, nomadi, persone che hanno subito violenza, ragazze madri, famiglie bisognose, persone affette da tossicodipendenze e/o alcooliste; organizzazione e gestione di case di cura case di riposo, case protette, ospe-

dalizzazione domiciliare, luoghi di villeggiatura termali, di ricreazione, centri medici di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale, strutture educative per il tempo libero, centri polifunzionali;

17) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi sanitari sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere, inclusi ospedali, poliambulatori, case di cura, RSA, ecc.;

18) attività di protezione civile, pronto intervento, cura dei boschi e del territorio, pronto soccorso, help center e servizi di ascolto, call center, servizi di trasporto di beni e/o persone in qualsiasi forma.

Il Consorzio Sociale GOEL può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali consentite dalla legge. Pertanto potrà:

- adottare disciplinari di qualità, protocolli etici, certificazioni, standard di qualità, che vincolino le proprie attività e/o quelle dei soci;
- ogni altra attività contenuta e prevista nell'oggetto sociale di almeno uno dei soci;
- stipulare atti e convenzioni con imprese, enti privati ed Enti Pubblici, qualunque se sia l'oggetto, purché compatibile con lo scopo sociale così come delineato all'art.3;
- assumere obbligazioni, concedere garanzie reali e personali, salvo trasferirne gli effetti sulle singole realtà consorziate;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa della realtà consorziate, anche mediante commercializzazione dei prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e privati, direttamente tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc., prodotti e servizi;
- stimolare, ove possibile, la collaborazione tra le realtà che possiedono finalità di promozione umana e/o inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività tra le realtà stesse, in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- realizzare servizi di supporto e di consulenza ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle realtà consorziate, per migliorare la loro efficacia operativa, ed a terzi come attività di finanziamento consortile;
- coordinare il rapporto con gli enti pubblici e privati dei soci e delle forze sociali del territorio;
- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti di ogni genere riguardanti le cooperative sociali ed altre

realità ad esse collegate, nonchè sollecitare il miglioramento della qualità dei servizi esistenti e promuoverne la nascita di nuovi;

- gestire direttamente, congiuntamente o tramite i propri soci, appalti, convenzioni e commesse di lavoro, iniziative imprenditoriali e formative, sia nel settore dei servizi sociali sia in settori ove sia possibile l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in altri settori eventualmente decisi dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di associazionismo, enti del terzo settore, impresa sociale e di cooperazione sociale;
- gestire marchi e denominazioni specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti;
- sviluppare e migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti e dei processi impiegati dal consorzio e dai soci;
- sostenere la collaborazione ed il sostegno reciproco di ogni tipo tra i soci, ivi compresi quelli di tipo professionale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, il Consorzio può integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli enti cooperativi, degli enti del terzo settore e delle imprese, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'Associazionismo cooperativo o sociale o imprenditoriale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale ed al fine degli scopi sopra elencati, il consorzio può svolgere qualunque altra attività connessa, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura, immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque attinenti ai medesimi.

Il Consorzio Sociale GOEL può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese di qualsiasi genere qualora ciò sia ritenuto dall'organo amministrativo importante per il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali e sociali.

Il Consorzio può altresì aderire e/o fondare qualsiasi altro ente ritenga importante per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Il Consorzio Sociale GOEL fa riferimento alle norme della Spa così come previsto dalla normativa vigente.

Il Consorzio può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, fondi per la ristrutturazione e fondi per il potenziamento aziendale.

Il Consorzio potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2545-septies c.c..

Per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, il Consorzio potrà anche ottenere prestiti dai soci,

disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti da soci non potrà in ogni caso superare quella massima prevista dalle leggi vigenti in materia di mutualità cooperativa.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di composizione societaria necessari al mantenimento dello status di Consorzio di cooperative sociali ai sensi della legge 381/91, della formula societaria e fiscale prescelta e dei requisiti legali, possono essere ammessi quali soci in ordine di priorità:

- 1)** le Società Cooperative sociali e i loro consorzi;
- 2)** le associazioni, le cooperative, le fondazioni, gli enti non commerciali, le imprese sociali, gli enti del terzo settore in genere;

ogni altro Ente pubblico o privato, dotato di Statuto o regolamento democratico, ancorchè sprovvisto di personalità giuridica, purchè il suo operato non sia in contraddizione con le finalità etiche del consorzio e il suo apporto sia particolarmente funzionale alle esigenze del consorzio in relazione al raggiungimento delle sue finalità. I requisiti soggettivi di ammissibilità per gli aspiranti soci comprendono, compatibilmente con la forma giuridica da ciascuno assunta: l'effettivo rispetto nella propria vita del c.d. "principio della porta aperta", il mantenimento di una sostanziale trasparenza degli atti e delle relazioni, l'effettiva e democratica partecipazione interna dei soci alla vita dell'organismo in questione, l'assenza di gravi violazioni dei diritti dei lavoratori, la realizzazione della maggiore integrazione possibile dei soci svantaggiati, il coinvolgimento dei fruitori dei servizi sociali nel funzionamento e verifica dei servizi stessi.

Tale requisiti e la coerenza complessiva con i valori, gli obiettivi e l'etica consortile sono indicati dai criteri e requisiti stabiliti da "GOEL" e il cui rispetto diviene condizione di accesso e di permanenza a soci del consorzio.

Gli aspiranti soci devono documentare il completamento di un percorso di formazione e informazione sulle modalità operative del Consorzio come disciplinato secondo apposito Regolamento approvato dal Consorzio.

Non possono essere soci le cooperative sociali, i loro consorzi, le imprese sociali e gli enti di cui al precedente comma 2 nei confronti dei cui componenti i consigli di amministrazione o direttivi o nei confronti dei loro principali fornitori, vi siano condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o procedimenti penali in corso o iscrizioni su-

scettibili di comunicazioni ai sensi dell'art.335, commi 3 e 3 bis, c.p.p., per un delitto, consumato o tentato, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.ro 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.ro 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.ro 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.

Art.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:

- l'indicazione del nome, cognome, nonché indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax, con indicazione del codice fiscale o della partita IVA e con allegati statuto, eventuale atto costitutivo ed eventuali regolamenti interni, indicazione del numero dei soci qualora presenti bilanci dell'ultimo biennio;
- l'indicazione della effettiva attività svolta;
- deliberazione, in copia autentica, dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione al Consorzio;
- nominativo del rappresentante legale dell'Ente, nonché curriculum vitae aggiornato, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare per le comunicazioni ufficiali;
- dichiarazione di accettazione incondizionata dello Statuto e di tutti i regolamenti interni;
- dichiarazione di impegno a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le delibere legalmente assunte dagli Organi sociali;
- il numero di azioni che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ.;
- impegno al versamento, entro novanta giorni dalla data di accettazione, delle azioni sottoscritte nonché al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, salvo differenti accordi formalizzati con il Consiglio di Amministrazione;
- la descrizione dettagliata delle attività di ogni tipo attualmente portate avanti, il curriculum dell'ente, nonché l'indicazione di tutte le adesioni a qualunque titolo dell'ente a imprese o organismi vari;
- l'impegno a fornire le informazioni richieste dal consorzio a fini statistici e di rilevamento dati sulle attività, i soci, i lavoratori e le adesioni;
- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al terzo comma del precedente articolo 5, mediante allegazione dei

certificati e documenti a tal fine richiesti dal Consiglio di amministrazione;

- espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 47 del presente statuto;

- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dai requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda e comunica al richiedente la propria deliberazione.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Di ogni modifica apportata dai soci al proprio Statuto, di ogni modifica degli organi sociali, di ogni cambiamento del rappresentante legale, di ogni modifica delle adesioni dell'ente, di ogni modifica di tutti i recapiti di comunicazione e del cambiamento di attività (cessazione e avvio), il socio dovrà dare comunicazione alla Società entro trenta giorni dall'assunzione delle relative delibere.

Art.7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto c), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le azioni.

Ulteriori obblighi dei soci sono:

a) il versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento e/o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione;
b) l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, nonché il rispetto della Carta dei Valori e di eventuali protocolli e marchi di qualità;

c) il versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile;

d) offrire la massima cooperazione al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto o in concorrenza, direttamente o indirettamente, con questi e con gli interessi del consorzio o di "GOEL" in generale;

e) concorrere alle spese per il funzionamento generale del consorzio con un eventuale contributo associativo annuale il cui ammontare e modalità di versamento verrà stabilito secondo i criteri stabiliti dall'assemblea o dal regolamento interno;

f) sostenere tutti i maggiori costi sopportati dal consorzio in conseguenza dell'inesatto adempimento o inadempimento di prestazioni assegnate in esecuzione di contratti aggiudicati al consorzio o di progetti presentati dal consorzio medesimo;

g) versare al consorzio i contributi ed i corrispettivi deli-

berati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'assemblea dei consorziati, nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso;

i) il consorzio in caso di qualsiasi morosità da parte del socio può trattenere gli importi di cui è creditore dagli importi di cui è debitore a titolo di compensazione semplicemente comunicandolo al socio.

E' fatto divieto ai soci ordinari di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o consorzi, associarsi a società, far parte a diverso titolo di enti, organizzazioni ed imprese i quali perseguono scopi sociali similari o che comunque esplicano attività concorrenti o in contrasto, direttamente o indirettamente, a quelle del consorzio o di "GOEL" in generale, salvo esplicita autorizzazione deliberata dal Consorzio stesso da rinnovarsi annualmente e comunque garantendo sempre la priorità al Consorzio in caso di bandi, gare, partenariati, attività di servizi o di produzione. È fatto divieto ai soci ordinari, inoltre, aderire o partecipare ad altre società o organizzazioni che perseguano ed esplicano attività in concorrenza o con valori o posizioni sociali, culturali, politiche in contraddizione con quelle del consorzio o di GOEL a cui essa appartiene, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.8 - Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci e i recapiti telefonici e telematici sono quelli comunicati all'atto dell'adesione. La variazione del domicilio del socio o degli altri dati ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art.9 (Norme applicabili)

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori e soci finanziatori di cui all'art.2526 cod. civ.. Oltre a quanto espressamente stabilito dai relativi articoli, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. Tuttavia, anche per i soci sovventori e i sottoscrittori di strumenti finanziari, il Consorzio Goel si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla condivisione dei valori che stanno alla base della sua attività e l'immunità dai disvalori di cui all'art.3 del presente statuto o si trovi in una delle situazioni di cui all'art.43 del presente statuto.

Art.10 (Soci sovventori)

Ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100 (cento).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20 (venti).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art.11 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissione.

Art.12 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata, volta per volta, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari e comunque non superiore rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.13 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora

sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Art.14 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/92. In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100 (cento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio e dei soci del Consorzio.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci operatori e comunque non superiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.15 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art.16 (soci finanziatori)

Possono essere ammessi come soci finanziatori del Consorzio, ai sensi dell'art.2526 del codice civile, i sottoscrittori di strumenti finanziari con le caratteristiche di cui ai successivi articoli,

Art.17 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100 (cento).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art.18 (Modalità di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui agli artt.16 e 17, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; il periodo minimo di permanenza del socio finanziatore; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 31 ad esse spettante, e, per ciascuna emissione, gli eventuali diritti patrimoniali e/o amministrativi eventualmente attribuiti, o non attribuiti, ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art.19 (Diritti patrimoniali)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere

corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. e comunque non superiore a quanto consentito dalla normativa vigente.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.20 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo stabilito dalla delibera di emissione, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, con facoltà di rimborso nel termine massimo di cinque anni.

Art.21 (Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai socio ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art.22 (Strumenti Finanziari non Partecipativi)

Il Consorzio può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, e-

scluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario,
- le modalità di circolazione,
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi,
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso o di cessione.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.23 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per cessazione dell'attività o scioglimento della persona giuridica socia.

Art.24 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o non siano più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale. La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto al consorzio con un termine di preavviso in ogni caso non inferiore ai 6 (sei) mesi e comunque non inferiore ai sessanta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre ricorso all'arbitro nominato ai sensi dell'articolo 51.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatta eccezione per l'eventuale impegno in progetti, servizi, bandi, forniture, che coinvolgano il socio e che implicino la sua adesione al Consorzio: in tal caso il recesso si renderà effettivo alla scadenza di tali impegni assunti dal Consorzio verso clienti, committenti o terzi.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ov-

vero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.25 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci falliti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.26 - L'esclusione potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che violi gli obblighi previsti dall'articolo 7;

d) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le deliberazioni dell'assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione, e/o non partecipando a tre assemblee consecutive, o consecutivamente a 5 (cinque) convocazioni di incontri e iniziative consortili;

e) senza preventiva autorizzazione scritta e motivata del Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese o enti che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti o similari rispetto a quelle del Consorzio o di "GOEL";

f) che si renda inadempiente in contratti, regolamenti, accordi formali, procedure formali o di qualità, producendo gravi danni al Consorzio a livello economico o di immagine o compromettendo significativamente opportunità o attività o accordi o relazioni significative;

g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

h) intrattenga rapporti economici o societari con persone o famiglie mafiose, appartenga a qualsiasi titolo ad associazioni o organizzazioni pur legittime di stampo massonico o comunque segrete; sia stato condannato in via definitiva per reati penali gravi; abbia diffamato o compromesso deliberatamente attività decise e poste in essere dal consorzio direttamente o tramite le società a cui essa partecipa o tramite i gruppi a cui appartiene;

i) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio.

Contro l'esclusione il socio può proporre ricorso all'arbitro nominato ai sensi dell'articolo 51.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.27 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte del Consorzio.

Art.28 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 31 del presente statuto, da cui detrarre le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle azioni possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art.29 - I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nel precedente articolo 28.

Le partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre, dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO VI

TRATTAMENTO DEI SOCI

Art.30 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

Art.31 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresen-

tati da almeno 70 (settanta) azioni ciascuna di valore nominale di euro 100 (cento); nessun socio potrà possedere un numero di azioni tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione del Consorzio;

b) dalla riserva ordinaria formata con gli utili di cui all'art.34 e il valore delle partecipazioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile la società potrà escludere l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle azioni sottoscritte.

Art.32 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art.33 - Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di tren-

ta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le azioni del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra essi.

Art.34 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori e dei soci sovventori nei limiti di quanto previsto dal presente statuto e dalla relativa delibera di emissione e salva la disciplina stabilità per le cooperative a mutualità prevalente;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.35 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può accantonare somme dal conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci operatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda delle tipologie degli appalti;
- in percentuale sul valore dei beni e/o servizi forniti ai soci.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art.36 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;
- d) il revisore legale dei conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.37 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo

(nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, il consorzio può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede il consorzio.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Art.38 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.112/2017;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali ed elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione; fissa il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) nomina il Collegio Sindacale, laddove obbligatorio per legge, ovvero nomina il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci qualora nominati o i gettoni di presenza per il triennio, l'eventuale compenso per il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 7) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 8) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci qualora nominati;
- 9) approva eventuali programmi annuali e/o pluriennali delle attività sociali;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro centoventi giorni o, eccezionalmente e per speciali motivi, entro

centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività del consorzio e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella nota integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla emissione delle azioni dei soci finanziatori e degli strumenti finanziari non partecipativi, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art.39 - In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la totalità dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole di tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

Art.40 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque con scrutinio palese.

Art.41 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le applicazioni e le procedure accessibili di collegamento audio/video, che gli intervenuti potranno utilizzare per la partecipazione, nonché le credenziali di accesso al collegamento con l'assemblea.

L'adunanza si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società per Azioni.

Art.42 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente. In assenza di ambedue, o qualora la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza, elegge un socio che la presieda.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.43 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri da tre a undici determinato dall'assemblea, scelti tra i soci degli Enti consorziati.

Non possono essere nominati e, se eletti, decadono coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art.2382 del codice civile;

b) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, a pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti, per un reato previsto dalle disposizioni in materia fallimentare, di usura, antiriciclaggio, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-quater,

270-quinquies, 270-sexies, 416, 416 bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) coloro che sia provato che facciano parte di associazioni segrete o illegali;

e) coloro che siano gravemente inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti o per il risarcimento dei danni.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori, spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno uno o due Vice Presidenti.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti tra i quali comunque deve esserci il Presidente o uno dei due Vice-presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

La figura del Direttore Generale, se istituita dal Consiglio, può ricevere da esso delega ad operare su parte dell'attività e su compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione, rientranti nell'amministrazione ordinaria della società e nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati più Direttori Generali nell'ambito di specifiche competenze.

E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, nell'ambito delle deleghe ricevute, tranne che il Consiglio di Amministrazione

non disponga espressamente in modo diverso.

Il Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o posta elettronica da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti facendo in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 5) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) le applicazioni e le procedure accessibili di collegamento audio/video che gli intervenuti potranno utilizzare per la partecipazione, nonché le credenziali di accesso al collegamento con il Consiglio.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio, in ciascuna convocazione, nomina un segretario, scegliendolo al suo interno o tra persona estranea.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b)** redigere i bilanci consuntivi;
- c)** compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d)** deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e)** concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f)** deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g)** conferire procure per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione, nonché la sua partecipazione all'eventuale Comitato Esecutivo;
- h)** assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i)** deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- l)** compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m)** deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti con le modalità previste dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- n)** deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art.44 - In caso di mancanza di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 43, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Nel caso, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, i restanti membri decadono dalla carica e il Presidente deve convocare l'assemblea per

l'elezione dei nuovi amministratori.

Art.45 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri di rappresentanza in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, ivi compresa la firma sociale per atti o decisioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può, in caso di urgenza o necessità, assumere decisioni ordinariamente riservate al Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ratificarle alla prima riunione utile.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.46 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea e che posseggano i requisiti richiesti dalla legge.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art.47 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.48 - La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.49 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra le persone indicate dai soci.

Art.50 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto secondo il seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori e dei dividendi eventualmente maturati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 34, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 34, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.51 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società.

Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.52 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art.53 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. il consorzio:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.54 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni e le norme in tema di consorzi e società consortili.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.